



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

VII Commissione  
consiliare permanente

**La Presidente**

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e.p.c. Ai Presidenti delle Commissioni permanenti

LORO SEDI

**Oggetto: Parere sulla Proposta di legge regionale 139 del 1 marzo 2024 concernente “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”**

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 35 del 29 maggio 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di legge in oggetto ed ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Savo, Colarossi** in sostituzione di Tripodi, **Iannarelli** in sostituzione di Berni, **Cangemi** in sostituzione di Capolei, **Crea, Neri, Sabatini, Simeoni, Maura** in sostituzione di Tiero.

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale all'uopo autorizzato dalla Commissione, composto da n. 15 articoli e il parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente per il prosieguo dell'iter.

**Alessia Savo**

*Class.2.5*



Via della Pisana, 1301 00163 Roma **Tel.** 06 65932059

**Mail:** [VIIcommissione@regione.lazio.it](mailto:VIIcommissione@regione.lazio.it) **Pec:** [conv\\_7\\_comm@cert.consreglazio.it](mailto:conv_7_comm@cert.consreglazio.it)

[www.consiglio.regione.lazio.it](http://www.consiglio.regione.lazio.it)

MOD 05 SG 25.3.3

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 139**

**CONCERNENTE:**

**“INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DALLA MALATTIA  
CELIACA E DALLA SUA VARIANTE DERMATITE ERPETIFORME”**

## **Art. 1**

*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto degli articoli 32 e 117, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 6, comma 1, dello Statuto, in coerenza con i principi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio Sanitario Nazionale) e successive modifiche, in conformità con la legge 4 maggio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e con quanto previsto dagli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, relativi alla diagnosi e cura della celiachia e dalle altre disposizioni eurounitarie e statali in materia, promuove e sostiene interventi volti alla conoscenza, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura della celiachia e della sua variante dermatite erpetiforme, quale patologia cronica multifattoriale di rilevanza sociale.

## **Art. 2**

### *(Ambiti di intervento)*

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, sostiene e finanzia programmi e progetti, anche multidisciplinari e pluriennali, diretti in particolare a:

- a) promuovere la conoscenza:
  - 1) della malattia celiaca e della sua variante dermatite erpetiforme e dei suoi effetti sull'organismo in ambito familiare, scolastico, sportivo e lavorativo;
  - 2) da parte del paziente celiaco e dei suoi familiari, degli strumenti, delle azioni e dei percorsi terapeutici attualmente disponibili, in grado di assicurare una diagnosi precoce e un'efficace e condivisa gestione della malattia;
- b) promuovere, anche mediante protocolli di collaborazione con gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, maggiormente rappresentativi, la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale in materia di celiachia e intolleranze alimentari dei soggetti che operano nella produzione alimentare, nella ristorazione, nel turismo e nel settore alberghiero, con particolare riguardo al personale impiegato nelle mense delle strutture pubbliche e private;
- c) promuovere, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi, iniziative formative rivolte agli studenti frequentanti gli istituti alberghieri per la realizzazione di programmi di formazione diretti ad aumentare le conoscenze sulle corrette procedure di preparazione e somministrazione degli alimenti senza glutine;
- d) favorire l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative e lavorative;
- e) favorire la partecipazione gratuita a seminari e incontri tematici e di approfondimento sulla celiachia e sulla sua variante dermatite erpetiforme, diretti ad aumentare nella popolazione il livello di consapevolezza di tale patologia nonché a promuovere una migliore inclusione sociale dei soggetti che ne sono affetti;

f) stanziare apposite risorse per il settore agricolo al fine di incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da destinare al consumo.

### **Art. 3**

*(Soggetti beneficiari)*

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 2, i comuni, singoli o associati, gli altri enti locali, i municipi e le università statali e non statali riconosciute, le istituzioni scolastiche, i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano attività di formazione nella Regione nonché gli enti del Terzo settore che abbiano tra le principali finalità statutarie la divulgazione medico-scientifica, l'attività di educazione, istruzione e formazione professionale nel settore socio-sanitario e ogni altra attività volta al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da patologie croniche, e che si avvalgono di esperti in possesso di idoneo titolo di studio e comprovata esperienza nel settore.

#### **Art. 4**

*(Piano triennale per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme)*

1. La Giunta regionale approva con deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di salute e politiche sociali, il Piano triennale per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme, di seguito denominato Piano.

2. Il Piano, per il periodo di riferimento, previa verifica di compatibilità con le altre misure a sostegno del paziente celiaco e dei suoi familiari previste dagli strumenti di programmazione, statale e regionale, individua in particolare:

- a) gli ambiti prioritari d'intervento tra quelli indicati all'articolo 2;
- b) i criteri per la redazione dei programmi e dei progetti di cui all'articolo 2 e le risorse per la realizzazione degli stessi, tenendo conto anche di eventuali stanziamenti contenuti nei programmi che prevedono il ricorso a risorse europee e/o statali;
- c) i criteri per l'individuazione degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi di cui agli articoli 8, 9 e 13, comma 3, lettera e);
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché le cause di revoca e di recupero delle somme erogate;
- e) le condizioni per l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
- f) i criteri e le modalità per il controllo, l'analisi e il monitoraggio degli interventi finanziati.

3. Il Piano può essere annualmente aggiornato, previo parere della commissione consiliare competente in materia di salute e politiche sociali.

## **Art. 5**

### *(Presidi accreditati e centri di terzo livello per la celiachia)*

1. La Regione, al fine di assicurare l'efficace funzionamento dei presidi accreditati e dei centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme, nonché garantire adeguate e costanti prestazioni sanitarie per la diagnosi, il monitoraggio e la prevenzione delle complicanze della malattia, verifica, con cadenza almeno biennale, la permanenza in capo a dette strutture dei requisiti tecnici, professionali e organizzativi minimi necessari per l'inserimento delle stesse nell'Elenco regionale dei presidi accreditati e centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di salute, individua le modalità per effettuare la verifica di cui al comma 1, attraverso la quale sono accertati, in particolare:

- a) il possesso di idonee strutture e strumentazioni diagnostiche;
- b) il grado di formazione e di aggiornamento professionale del personale medico;
- c) l'adozione di procedure, algoritmi diagnostici e percorsi assistenziali conformi alle linee guida e ai protocolli previsti a livello nazionale e regionale in materia di celiachia;
- d) l'erogazione di idonea attività di supporto e di *counseling* ai pazienti e ai loro familiari.

3. Con la deliberazione di cui al comma 2, sono individuati, altresì, in caso di assenza o carenza dei requisiti di cui al comma 1, gli adempimenti a cui sono tenuti i presidi e i centri di terzo livello accreditati per il loro immediato ripristino e le sanzioni previste per gli eventuali inadempimenti.



## **Art. 6**

### *(Ottimizzazione dell'assistenza al paziente celiaco)*

1. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche, del decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale) e del Piano nazionale della cronicità nonché in raccordo con il piano sociale regionale e il piano sanitario regionale, favorisce l'assistenza continuativa, multidimensionale, multidisciplinare e multilivello per la prevenzione, la diagnosi e la cura della malattia celiaca e la sua variante dermatite erpetiforme.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce un modello organizzativo e gestionale volto a:

- a) favorire i collegamenti in rete tra professionisti, strutture aziendali e servizi socio-sanitari;
- b) favorire l'utilizzo di tecnologie e strumenti informatizzati per una gestione condivisa di dati e informazioni;
- c) valorizzare tutti i ruoli professionali sanitari e socio-sanitari coinvolti nella diagnosi e nella gestione della malattia celiaca, anche attraverso meccanismi di formazione e aggiornamento continui;
- d) favorire l'accesso del paziente celiaco a procedure diagnostiche e terapeutiche nonché a prodotti e dispositivi medici efficaci e innovativi;
- e) incentivare il ricorso alla telemedicina, quale strumento clinico-assistenziale continuo per la cura e il monitoraggio della persona celiaca, anche attraverso l'utilizzo di forme di teleconsulto e teleassistenza;
- f) promuovere la sicurezza nella preparazione e nella somministrazione di cibo senza glutine destinato ai celiaci in ambito pubblico e privato attraverso il monitoraggio, l'implementazione e l'aggiornamento delle disposizioni normative e regolamentari regionali in materia;
- g) promuovere, attraverso le aziende sanitarie locali, l'erogazione di servizi consulenziali, psicologici ed educativi al paziente celiaco e ai suoi familiari.

## **Art. 7**

### *(Aggiornamento professionale del personale sanitario)*

1. La Regione, al fine di assicurare adeguati *standard* qualitativi nell'erogazione di prestazioni professionali specialistiche in ambito sanitario, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del Servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse a legislazione vigente, ad assicurare periodici interventi di formazione e aggiornamento professionale sulla celiachia, erogati anche in modalità *e-learning* e mista, rivolta ai medici di medicina generale (MMG), ai pediatri di libera scelta (PLS), agli specialisti del Servizio sanitario regionale e, in particolare, al personale sanitario che opera nei presidi accreditati e nei centri di terzo livello autorizzati alla diagnosi della celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme.

## **Art. 8**

### *(Sportello informativo per la celiachia)*

1. La Regione, al fine di garantire una corretta e diffusa conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine, promuove, all'interno dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, l'attivazione dello Sportello informativo per la celiachia.

2. Lo Sportello di cui al comma 1, nell'ambito delle attività di propria competenza, fornisce alle persone intolleranti al glutine, ai loro familiari e ai soggetti che operano nel settore nella produzione alimentare, nella ristorazione, nel turismo e nel settore alberghiero, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle persone affette da celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme, informazioni, supporto e assistenza sulle diverse tematiche riguardanti l'intolleranza permanente al glutine, sulla corretta alimentazione del paziente celiaco nonché sulle norme igienico-sanitarie e sulle procedure da adottare nella preparazione dei pasti.

## **Art. 9**

*(Campagne informative e di sensibilizzazione e interventi educativi e didattici)*

1. La Regione, previo coinvolgimento degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle persone affette da celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme, realizza con cadenza almeno biennale:

- a) campagne informative e di sensibilizzazione sociale, svolte anche mediante i servizi di media audiovisivi e radiofonici nonché l'ausilio di idonee pubblicazioni in merito all'importanza di una diagnosi precoce in età pediatrica della celiachia e della sua variante dermatite erpetiforme, alle sue complicanze e alla corretta gestione della malattia in ambito sanitario, scolastico, familiare, sociale e lavorativo;
- b) specifici interventi educativi e didattici, erogati anche in modalità *e-learning* e mista, presso gli istituti delle scuole primarie e secondarie, volti a rendere consapevoli i giovani sull'importanza di una corretta gestione delle intolleranze alimentari.

## **Art. 10**

### *(Giornata regionale della celiachia)*

1. È istituita la Giornata regionale della celiachia da celebrare il 15 settembre di ogni anno.

2. In occasione della Giornata di cui al comma 1, la Regione, anche con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle persone affette da celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme, organizza apposite iniziative ed eventi volti a promuovere sul territorio regionale la conoscenza della celiachia e dei suoi effetti sull'organismo, le terapie disponibili e l'importanza per il paziente celiaco di seguire una dieta senza glutine.

3. La Giunta regionale definisce, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le iniziative, gli eventi e le modalità di svolgimento della Giornata di cui al comma 1.

## **Art. 11**

*(Sistema di premialità per l'inserimento di prodotti destinati ai soggetti celiaci)*

1. Nel rispetto della normativa eurounitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici, negli appalti pubblici per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione o dagli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati, è promossa l'introduzione di criteri premiali volti ad attribuire un punteggio tecnico alle aziende che promuovono all'interno dell'offerta ristorativa l'inserimento di prodotti di consumo da destinare ai soggetti celiaci.

## **Art. 12**

*(Elenco regionale delle strutture ricettive e della ristorazione che offrono alimenti senza glutine)*

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere l'adozione di una corretta e responsabile alimentazione da parte del paziente celiaco, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri carico del bilancio regionale, l'elenco regionale delle strutture ricettive e della ristorazione che offrono alimenti senza glutine, di seguito denominato elenco.

2. L'elenco è istituito presso la struttura regionale competente in materia di commercio che ne garantisce la gestione amministrativa, tecnica ed informatica.

3. Le strutture di cui al comma 1 iscritte nell'elenco possono esporre il relativo logo distintivo e farne uso nella propria attività pubblicitaria.

4. Con regolamento della Giunta regionale, da adottare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinati, in particolare:

- a) le sezioni e i campi informativi dell'elenco;
- b) le modalità, anche informatiche, di tenuta dell'elenco;
- c) le procedure per l'iscrizione e l'aggiornamento dell'elenco;
- d) la forma grafica del logo distintivo dell'elenco regionale e le modalità di concessione e uso dello stesso;
- e) le modalità di diffusione informativa dell'elenco.

5. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione a cura della direzione regionale competente.

## **Art. 13**

### *(Tavolo tecnico permanente)*

1. È istituito, presso la direzione competente in materia di salute, un Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive, di analisi e confronto con i soggetti competenti in materia di prevenzione e promozione della salute, formazione e assistenza sanitaria e nel settore della celiachia, di seguito denominato Tavolo tecnico.

2. Il Tavolo tecnico svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) individuazione e studio delle diverse problematiche inerenti alla gestione organizzativa e clinica dei pazienti affetti da celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme, alla produzione e alla distribuzione dei prodotti dietetici senza glutine, nonché alla dematerializzazione e all'utilizzo in ambito regionale e nazionale dei buoni per celiaci;
- b) monitoraggio e aggiornamento dei protocolli per la diagnosi, la cura e il *follow up* della malattia celiaca e la sua variante dermatite erpetiforme, anche al fine di implementare il percorso assistenziale ed ottimizzare i costi;
- c) individuazione e studio di programmi di promozione della salute e di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, rivolte al paziente celiaco e ai suoi familiari, secondo un approccio intersettoriale e pluri professionale;
- d) individuazione e promozione dei percorsi formativi e di aggiornamento rivolti al personale medico, socio-sanitario e scolastico nonché ai soggetti che operano nel settore nella produzione alimentare, nella ristorazione, nel turismo e nel settore alberghiero;
- e) interventi volti ad agevolare la fruizione da parte dei celiaci delle mense delle strutture pubbliche e private.

3. Il Tavolo tecnico è composto da:

- a) il Direttore competente in materia di salute o un suo delegato, che lo presiede;
- b) i Direttori dei presidi accreditati e dei centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme della Regione;
- c) un medico di medicina generale e un pediatra di libera scelta designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;



- d) un rappresentante dell'Associazione italiana celiachia Lazio (AIC Lazio Aps);
- e) due rappresentanti di comprovata esperienza nell'ambito della celiachia designati dagli enti del Terzio settore;
- f) un rappresentante designato dalla società di dietologia e nutrizione clinica (ADI);
- g) un rappresentante designato dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma competente in materia di analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informatici e intelligenza artificiale.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con deliberazione, le modalità di costituzione e di funzionamento del Tavolo tecnico.

5. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito e non dà luogo ad alcun rimborso delle spese sostenute.

## **Art. 14**

*(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)*

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati e le variabili socio-economiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

## **Art. 15**

### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) e all'articolo 7, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme", con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l'anno 2025 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese in favore del settore agricolo per incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da destinare al consumo", con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, relativo all'aggiornamento professionale del personale sanitario, si provvede, senza oneri carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio sanitario regionale, iscritte nel programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti".



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

IV Commissione  
consiliare permanente

**Il Presidente**

Alla Presidente della VII CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

**Oggetto:** Parere sulla Proposta di Legge regionale n.139 del 1 marzo 2024, concernente: **“Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”**. *Testo trasmesso dalla VII CCP con nota prot.11057 dell'8 maggio 2025. Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 86 del 27 maggio 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto, ed ha espresso:

- Parere contrario, a maggioranza dei presenti, all'emendamento trasmesso dalla VII Commissione. Hanno votato a favore i Consiglieri: **Ciarla e Nobili**. Contrari i Consiglieri: **Bertucci, Crea, Maura, Palazzi, Sabatini, Simeoni in sostituzione di Mitrano e Tripodi**.
- Parere favorevole, a maggioranza dei presenti, a 5 emendamenti presentati dall'Assessore Righini. Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Crea, Maura, Palazzi, Sabatini, Simeoni in sostituzione di Mitrano e Tripodi**. Astenuti i Consiglieri: **Ciarla e Nobili**.
- Parere favorevole al testo, all'unanimità dei presenti, condizionatamente all'accoglimento di 5 emendamenti approvati. Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Ciarla, Crea, Maura, Nobili, Palazzi, Sabatini, Simeoni in sostituzione di Mitrano e Tripodi**.

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:  
Marco Bertucci  
Data: 27/05/2025 12:40:02

Class.2.5



MOD 03 SG 25.3.3

Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510  
Mail: [IVcommissione@regione.lazio.it](mailto:IVcommissione@regione.lazio.it) Pec: [conv\\_4\\_comm@cert.consreglazio.it](mailto:conv_4_comm@cert.consreglazio.it)  
[www.consiglio.regionelazio.it](http://www.consiglio.regionelazio.it)

## EMENDAMENTO ALLA PL 139/2024

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata.

G. RIGHINI



### *Relazione*

L'emendamento abroga la lett. b) del c. 1 dell'art. 2 (Ambiti di intervento), in quanto la promozione della ricerca scientifica per la diagnosi precoce e la cura della celiachia e della sua variante dermatite erpetiforme, prevista dalle disposizioni citate, impatta, dal punto di vista finanziario, sulle politiche sanitarie.

Al riguardo, essendo la Regione impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e, conseguentemente, sottoposta a specifici limiti di spesa a valere sulla missione 13 "Tutela della salute" – per cui in una condizione di risorse contingentate, causa piano di rientro, l'impiego delle risorse deve essere destinato alle prestazioni essenziali ex DPCM 12 gennaio 2017 garantite dal SSR – ed appurato che la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura della malattia non rientra nei livelli essenziali di assistenza, l'intervento previsto si risolve in un livello aggiuntivo di assistenza che la Regione non può erogare neanche con risorse proprie.



## EMENDAMENTO ALLA PL 139/2024

Il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione, al fine di garantire una corretta e diffusa conoscenza della celiachia e della dieta senza glutine, promuove, all'interno dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, l'attivazione dello “Sportello informativo per la celiachia”.”.

G. RIGHINI



### *Relazione*

L'emendamento sostituisce il c. 1 dell'art. 6 (Sportello informativo per la celiachia), non prevedendo più l'attivazione dello Sportello all'interno delle ASL ma promuovendola nell'ambito dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 43 della l.r. n. 11/2016.

Tale modifica si rende necessaria considerato che la Regione è impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e un eventuale spesa a carico della missione 13 “Tutela della salute”, qualora non riconducibile alle prestazioni essenziali ex DPCM 12 gennaio 2017 garantite dal SSR, si risolve in un livello aggiuntivo di assistenza che la Regione non può erogare neanche con risorse proprie.



## EMENDAMENTO ALLA PL 139/2024

Il comma 6 dell'articolo 9 è abrogato.

G. RIGHINI



### *Relazione*

L'emendamento abroga il c. 6 dell'art. 9, concernente l'istituzione del Tavolo tecnico permanente, in quanto la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso e, conseguentemente, non è necessario l'inserimento della c.d. "clausola di invarianza finanziaria" (trattandosi di norma non onerosa e quindi finanziariamente nulla).



## EMENDAMENTO ALLA PL 139/2024

Al comma 1 dell'articolo 11-bis, dopo la parola: “, istituisce” sono inserite le seguenti: “, senza nuovi o maggiori oneri carico del bilancio regionale,”.

G. RIGHINI



### *Relazione*

L'emendamento specifica la neutralità finanziaria correlata all'istituzione dell'Elenco regionale delle strutture ricettive e della ristorazione che offrono alimenti senza glutine di cui all'art. 11-bis.





L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

Art. 13

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) e all'articolo 7, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme", con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l'anno 2025 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera g), si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Spese in favore del settore agricolo per incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da destinare al consumo", con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, concernenti l'aggiornamento professionale del personale sanitario, si provvede, senza oneri carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse del Servizio Sanitario Regionale, iscritte nel programma 01 "Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti".

G. RIGHINI



*Relazione*

L'emendamento sostituisce l'art. 13 concernente la norma finanziaria, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo di parte corrente a copertura degli interventi previsti, con uno stanziamento pari a euro 400 mila per l'anno 2025 ed euro 150 mila per ciascuna annualità 2026 e 2027, ad eccezione, rispettivamente, degli interventi di cui all'art. 2, c. 1, lett. g) (spese in favore del settore agricolo per incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da



destinare al consumo), per i quali si dispone l'istituzione di un'apposita voce di spesa con uno stanziamento pari a 100 mila euro, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, e degli interventi di cui all'art. 7 (aggiornamento professionale del personale sanitario), per i quali si provvede a valere sulle risorse del SSR, senza oneri a carico del bilancio regionale.



## RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

### ➤ Informazioni generali

La presente relazione tecnica è redatta con riferimento agli emendamenti presentati dall’Assessore competente in materia di bilancio, nell’ambito della seduta n. 86 del 27 maggio 2025 della IV Commissione “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio, relativamente alla PL n. 139/2024, concernente: “Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”.

Con la PL citata, che si compone di n. 13 articoli, si intendono promuovere e sostenere interventi volti alla conoscenza, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura della celiachia e della sua variante dermatite erpetiforme, quale patologia cronica multifattoriale di rilevanza sociale, tenuto conto che, ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia), la malattia celiaca è stata riconosciuta come malattia sociale<sup>1</sup>. Le Regioni, infatti, hanno un ruolo fondamentale nella predisposizione di strategie e strumenti al riguardo, attivando anche specifiche campagne informative e di sensibilizzazione rivolte a tutti i soggetti interessati, ai fini di una piena e corretta conoscenza della malattia.

Premesso quanto sopra, la PL in oggetto sostiene e finanzia programmi e progetti diretti, in particolare, a:

- a) promuovere la conoscenza della malattia celiaca e della sua variante dermatite erpetiforme (campagne informative svolte mediante i servizi di media audiovisivi e radiofonici e apposite pubblicazioni, attivazione di uno sportello informativo per la celiachia e la realizzazione della Giornata regionale della celiachia);
- b) promuovere la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale dei soggetti che operano nella produzione alimentare, nella ristorazione, nel turismo e nel settore alberghiero e la formazione degli studenti frequentanti gli istituti alberghieri;
- c) assicurare il costante aggiornamento professionale del personale sanitario;
- d) favorire l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative e lavorative;
- e) favorire la partecipazione gratuita a seminari e incontri tematici e di approfondimento, da realizzarsi, in particolare, presso gli istituti delle scuole primarie e secondarie,
- g) stanziare risorse per il settore agricolo per incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da destinare al consumo.

---

<sup>1</sup> La legge citata ha demandato agli interventi nazionali e regionali il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite erpetiforme; b) migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci; c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della malattia celiaca; d) agevolare l’inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva; e) migliorare l’educazione sanitaria della popolazione sulla malattia celiaca; f) favorire l’educazione sanitaria del cittadino celiaco e della sua famiglia; g) provvedere alla preparazione e all’aggiornamento professionali del personale sanitario; h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca.

La realizzazione degli interventi avviene sulla base del Piano triennale approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di salute e politiche sociali (art. 3)<sup>2</sup>, ed i beneficiari dei finanziamenti regionali possono essere i comuni, singoli o associati, gli altri enti locali, i municipi e le università statali e non statali riconosciute, le istituzioni scolastiche, i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano attività di formazione nella Regione nonché gli enti del Terzo settore che abbiano tra le principali finalità statutarie la divulgazione medico-scientifica, l'attività di educazione, istruzione e formazione professionale nel settore socio-sanitario (art. 2).

Da segnalare, a titolo informativo, che all'art. 8 è stabilito che la Regione verifica, con cadenza almeno biennale, la permanenza in capo ai presidi accreditati e ai centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme dei requisiti tecnici, professionali e organizzativi minimi necessari per l'inserimento delle stesse nell'Elenco regionale dei presidi accreditati e centri di terzo livello per la celiachia e la sua variante dermatite erpetiforme. All'art. 9 si prevede l'istituzione del Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive, di analisi e confronto con i soggetti competenti in materia di prevenzione e promozione della salute, formazione e assistenza sanitaria e nel settore della celiachia, mentre all'art. 10 è previsto che, al fine di favorire l'assistenza continuativa, multidimensionale, multidisciplinare e multilivello per la prevenzione, la diagnosi e la cura della malattia celiaca e la sua variante dermatite erpetiforme, la Giunta regionale definisca un apposito modello organizzativo e gestionale. Infine, all'art. 11-bis si prevede l'istituzione dell'elenco regionale delle strutture ricettive e della ristorazione che offrono alimenti senza glutine.

A fronte di quanto sopra, gli emendamenti a cura dell'Assessore competente in materia di bilancio intervengono:

- a) abrogando la lett. b) del c. 1 dell'art. 2 (Ambiti di intervento), in quanto la promozione della ricerca scientifica per la diagnosi precoce e la cura della celiachia e della sua variante dermatite erpetiforme, prevista dalle disposizioni citate, impatta, dal punto di vista finanziario, sulle politiche sanitarie. Al riguardo, essendo la Regione impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario e, conseguentemente, sottoposta a specifici limiti di spesa a valere sulla missione 13 “Tutela della salute” – per cui in una condizione di risorse contingentate, causa piano di rientro, l'impiego delle risorse deve essere destinato alle prestazioni essenziali ex DPCM 12 gennaio 2017 garantite dal SSR – ed appurato che la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura della malattia non rientra nei livelli essenziali di assistenza, l'intervento previsto si risolve in un livello aggiuntivo di assistenza che la Regione non può erogare neanche con risorse proprie;
- b) sostituendo il c. 1 dell'art. 6 (Sportello informativo per la celiachia), così che la promozione dell'attivazione dello Sportello avviene nell'ambito dei distretti socio-sanitari di cui all'articolo 43 della l.r. n. 11/2016 e non nelle ASL;

---

<sup>2</sup> Il Piano prevede, in particolare: a) gli ambiti prioritari d'intervento; b) i criteri per la redazione dei programmi e dei progetti e le risorse per la realizzazione degli stessi, tenendo conto anche di eventuali stanziamenti contenuti nei programmi che prevedono il ricorso a risorse europee e/o statali; c) i criteri per l'individuazione degli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi; d) i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti nonché le cause di revoca e di recupero delle somme erogate; e) le condizioni per l'eventuale cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche; f) i criteri e le modalità per il controllo, l'analisi e il monitoraggio degli interventi finanziati.

- c) abrogando il c. 6 dell’art. 9, concernente l’istituzione del Tavolo tecnico permanente, in quanto la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun rimborso e, conseguentemente, non è necessario l’inserimento della c.d. “clausola di invarianza finanziaria” (trattandosi di norma non onerosa e quindi finanziariamente nulla);
- d) specificando la neutralità finanziaria correlata all’istituzione dell’Elenco regionale delle strutture ricettive e della ristorazione che offrono alimenti senza glutine di cui all’art. 11-bis;
- e) sostituendo le disposizioni finanziarie di cui all’art. 13.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dall’emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Le risorse complessivamente autorizzate in favore della PL in oggetto ammontano a euro 1 milione a valere sul triennio 2025-2027 (di cui euro 500 mila sul 2025 ed euro 250 mila sul 2026 e il 2027) e rappresentano un primo accantonamento in favore dei programmi e dei progetti, come precedentemente elencati<sup>3</sup>. Questi, sono suddivisi in interventi:

- a) per promuovere la conoscenza e sensibilizzare in merito alla malattia, attraverso, rispettivamente, delle campagne informative generalizzate, l’attivazione di uno sportello informativo per la celiachia e la realizzazione della Giornata regionale della celiachia >>> costi complessivi stimati in euro 170 mila per l’anno 2025 e in euro 75 mila per ciascuna annualità 2026 e 2027. La stima tiene conto, in particolare: dell’ipotetica produzione dai 4.000 agli 8.000 dépliant e/o pubblicazioni informative (al costo medio cadauno pari a 7 euro, per un totale tra i 28 e i 56 mila euro), della programmazione dai 150 ai 300 passaggi su emittenti radiofoniche che trasmettono a livello nazionale (al costo di 130 euro a passaggio, per un totale tra i 20 e i 40 mila euro), delle spese per le iniziative e gli eventi da realizzarsi all’interno della Giornata regionale della celiachia (per un totale tra i 15 e i 30 mila euro) e delle spese per promuovere l’attivazione dello sportello informativo (40 mila euro il primo anno e 10 mila euro nelle annualità successive del triennio di riferimento);
- b) per promuovere la formazione e l’aggiornamento tecnico-professionale dei soggetti che operano nella produzione alimentare, nella ristorazione, nel turismo e nel settore alberghiero e la formazione degli studenti frequentanti gli istituti alberghieri, favorire la partecipazione gratuita a seminari e incontri tematici e di approfondimento, da realizzarsi, in particolare, presso gli istituti delle scuole primarie e secondarie >>> costi complessivi stimati in euro 200 mila per l’anno 2025 e in euro 70 mila per ciascuna annualità 2026 e 2027. La stima tiene conto, in particolare, di una spesa media di 60 euro per partecipante ai corsi, con una partecipazione di 24 soggetti per corso: il costo ipotizzato per ogni singolo corso ammonta a 1.440 euro (24 x 60,00). Pertanto, a fronte di un costo complessivo pari a 180 mila euro, la previsione è di realizzare 125 corsi nell’arco del triennio 2025-2027. A tali spese, si

<sup>3</sup> È stato calcolato che in Italia il numero teorico di celiaci si aggira intorno ai 600.000 contro i 241.729 ad oggi diagnosticati. Le regioni in assoluto dove si registrano più celiaci sono la Lombardia 43.919, il Lazio 24.600 e la Campania 23.431.

aggiungono quelle pari a complessivi euro 160 mila, sempre a valere sul triennio 2025-2027, relative all'organizzazione di seminari e incontri tematici e di approfondimento, da realizzarsi, in particolare, presso gli istituti delle scuole primarie e secondarie. Ipotizzando un costo per incontro/seminario mediamente pari a 3 mila euro, nell'arco del triennio di riferimento sarà possibile organizzare oltre 50 iniziative;

- c) per favorire l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, extrascolastiche, sportive, ricreative e lavorative >>> costi complessivi stimati in euro 30 mila per l'anno 2025 ed euro 5 mila per ciascuna annualità 2026 e 2027. Trattasi di risorse a completamento delle iniziative predette, da definire nell'ambito del Piano triennale approvato dalla Giunta regionale;
- d) per incentivare, nell'ambito del settore agricolo, la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da destinare al consumo >>> costi complessivi stimati in euro 100 mila per ciascuna annualità del triennio 2025-2027. Trattasi di risorse da destinare sempre alla formazione degli operatori del settore, al fine di garantire l'acquisizione delle necessarie e specifiche competenze per la produzione di alimenti senza glutine, così da favorire una migliore e maggiormente certificata qualità dei prodotti in favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme.

Con riferimento all'aggiornamento professionale del personale sanitario (art. 7), i relativi costi gravano sul fondo sanitario regionale nell'ambito delle ordinarie attività di formazione professionale, mentre l'istituzione del Tavolo tecnico (art. 9) non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Infine, l'istituzione dell'Elenco regionale delle strutture ricettive e della ristorazione che offrono alimenti senza glutine (art. 11-bis), è a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, trattandosi, quest'ultima, di un'attività gestionale interna alla struttura regionale competente in materia di commercio.

#### ➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura dell'emendamento in oggetto, dal quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura è così stabilita:

- a) per i vari interventi aventi finalità sociali, mediante l'istituzione nel programma 07 della missione 12, titolo 1, del “Fondo per gli interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l'anno 2025 ed euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027;
- b) per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), relativi al settore agricolo, mediante l'istituzione nel programma 01 della missione 16, titolo 1, della voce di spesa denominata: “Spese in favore del settore agricolo per incentivare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei cereali senza glutine da destinare al consumo”, con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione, per complessivi euro 500.000,00, per l'anno 2025 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (cap. U0000T27501).

Il fondo speciale, al momento della presentazione dell'emendamento in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 23/2024.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, concernenti l'aggiornamento professionale del personale sanitario, si provvede a valere sulle risorse del SSR, iscritte nel programma 01 della missione 13, titolo 1, senza oneri carico del bilancio regionale.

➤ *Quadro di riepilogo*

Dall'emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.

**Tabella A**

<i>ONERI</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>Totale 2025-2027</i>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

**Tabella B**

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2025</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>Totale 2025-2027</i>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 250.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 500.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 250.000,00</i>	<i>€ 1.000.000,00</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	€ 500.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 1.000.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-

PL n. 139/2024, concernente: *“Interventi a favore dei soggetti affetti dalla malattia celiaca e dalla sua variante dermatite erpetiforme”*. ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO

Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “*Ragioneria generale*”

MARCO MARAFINI

